

Normativa nazionale

Conferenza unificata, accordo 08 febbraio 2024, n. 17/CU, Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali.

Ambiente familiare e misure
alternative

Affidamento familiare



Piazza SS. Annunziata, 12 · 50122 Firenze
tel. 055 2037363 · fax 055 2037205
biblioteca@istitutodegliinnocenti.it
minori.gov.it
minoritoscana.it
istitutodegliinnocenti.it

Il presente documento fa parte di *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, periodico trimestrale già registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000.

Con il presente atto vengono aggiornate le precedenti *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* e le *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali* che erano state approvate nel 2012.

Per quanto concerne le prime, merita ricordare che le *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* rappresentano, ancora oggi, lo strumento più adatto per superare la disomogeneità che persiste a livello nazionale relativamente all'offerta del servizio affidato come mezzo condiviso di protezione e intervento per bambini, bambine e ragazzi, ragazze. In tal senso, affinché continuino a svolgere in maniera adeguata la funzione per la quale sono state redatte, sono state riviste al fine di adeguarle, essenzialmente, alle novità normative rilevanti in materia. In particolare modo è stato necessario tener conto, tra le altre, delle novità introdotte dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare*, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare anche successivamente alla fine del periodo di affidamento. A livello di Unione europea si è dovuto tener conto della raccomandazione della Commissione europea, 20 febbraio 2013, 2013/112/UE, nella quale sono esplicitate le modalità di intervento necessarie a investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale. Sul piano internazionale, invece, è stato necessario considerare il commento generale 29 maggio 2013, n. 14 del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *On the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. In riferimento alle *Linee di indirizzo per l'accoglienza*, è stato invece necessario tenere conto di alcuni atti adottati a livello internazionale nei quali è stata ribadita, tra le altre cose, l'esigenza di un controllo adeguato al fine di evitare l'istituzionalizzazione dei minorenni e, laddove ciò avvenga, la necessità di un riesame periodico regolare volto a verificare la situazione. Si segnala altresì che, in riferimento a entrambe le *Linee di indirizzo*, si è tenuto conto anche delle novità introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, che ha operato una radicale riforma del rito previsto dal codice per minorenni e famiglie, intervenendo su norme di utilizzo frequente per gli operatori e i professionisti che lavorano in ambito minorile.

<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2024/seduta-del-8-febbraio-2024/atti-del-08-febbraio-2024/repertorio-atto-n-17cu/>